

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 4502

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ZANONE)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ROGNONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1987, n 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo

Presentato il 7 marzo 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge reca una serie di misure che si illustrano qui di seguito.

Gli articoli da 1 a 6 riproducono sostanzialmente il testo del precedente decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, non convertito in legge per scadenza del termine, con le modifiche e le aggiunte apportate dalla Camera dei deputati e tenendo conto delle indicazioni ulteriori emerse nel corso dell'esame dinanzi al Senato.

Nel corso del dibattito parlamentare sul precedente provvedimento sono state ampiamente evidenziate le pressanti esigenze di carattere sociale che rendono necessaria la proroga dei termini, in gran parte scaduti il 31 dicembre 1986, del trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori dipendenti dalla GEPI, nonché la previsione di iniziative per il reimpiego di dipendenti da imprese ubicate in zone del meridione particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione. Le istanze al riguardo formulate dalle amministrazioni e dai sindacati appaiono del tutto giustificate, come pure appare giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza trattandosi di evitare, innanzitutto, il licenziamento di circa 14 mila lavoratori, attualmente in carico alla GEPI S.p.A., per i quali non si è reso ancora possibile il reimpiego in attività produttive.

L'articolo 1 del decreto dispone la proroga al 31 dicembre 1987 dei trattamenti straordinari di « cassa integrazione guadagni » corrisposti a dipendenti di aziende in regime « GEPI »; si tratta, in particolare, della proroga dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 1986 (cfr. decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-

braio 1986, n. 45), nonché dei trattamenti in scadenza nei mesi di giugno e luglio 1987 e corrisposti ai dipendenti di aziende costituite nel contesto di iniziative avviate in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63) e dalla legge 31 maggio 1984, n. 193. In complesso sono interessati circa 14 mila lavoratori e si prevede una spesa di circa 203 miliardi di lire.

Si prevede inoltre (v. comma 4 dell'articolo 1) la corresponsione ai dipendenti della Flotta Lauro in amministrazione straordinaria, anche per il 1987, dell'indennità prevista dal decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796 (convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918) ed equivalente alla C.I.G. dei lavoratori dell'industria; tale indennità (scaduta col 31 dicembre 1986 a sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 30 novembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45) viene anch'essa ad essere prorogata al 31 dicembre 1987, ed è finalizzata all'assorbimento dei lavoratori da parte delle imprese cessionarie delle aziende armatoriali. Infatti, come è noto, non è stato ancora possibile perfezionare la cessione delle aziende della ex Flotta Lauro, secondo le previsioni del programma approvato dal CIPI. L'onere derivante dall'applicazione di tale disposizione, che interessa 719 dipendenti è stimabile in lire 8 miliardi.

Con l'articolo 2 si prevede la possibilità per la GEPI di costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative atte ad assicurare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno.

La norma ha lo scopo di intervenire in talune gravi e note situazioni di crisi aziendale che coinvolgono le zone meridionali, aggravando una realtà socio-economica e occupazionale assai delicata. Tali interventi sono, in particolare, previsti a sostegno ed incremento dell'occupazione nella regione Campania dove si rileva un preoccupante stato di disagio nelle industrie del settore tessile, delle pelli, del legno, della gomma, nonché metallurgiche e siderurgiche (Fagels, Eternit, Texsal, Interfan, ecc.).

Le industrie di tali settori soffrono da lungo tempo di uno stato di crisi e le relative eccedenze occupazionali sono in CIGS: vi è quindi l'urgenza di promuovere iniziative produttive pubbliche che rendano possibile, nel mantenimento temporaneo del trattamento di integrazione salariale, il reimpiego della manodopera. In complesso si tratta di 6.500 dipendenti con un onere complessivo, per la corresponsione del trattamento di CIGS, valutabile in circa 94 miliardi.

L'articolo 2 prevede altresì il passaggio alle società, appositamente costituite dalla GEPI, di dipendenti licenziati da imprese in amministrazione straordinaria con impianti ubicati nell'Italia meridionale, nel limite massimo di 3.000 unità. In tal modo si persegue un duplice scopo: da un lato, si cerca di evitare che per le imprese commissariate venga disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per esigenze meramente assistenziali, causando il rallentamento delle operazioni di liquidazione e di chiusura della procedura, con un conseguente sensibile aggravio di spese a danno dei creditori; dall'altro, demandando alla GEPI — che è in possesso delle opportune capacità tecniche — la ricerca di iniziative produttive atte a garantire l'assorbimento di manodopera, si persegue l'obiettivo della salvaguardia occupazionale che non è stato possibile conseguire, nei casi sopracitati, a causa dei limitati strumenti a disposizione delle amministrazioni straordinarie.

L'articolo 3 introduce soluzioni organiche per una migliore strutturazione della

CIGS: in particolare vi si prevede la possibilità che le iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori possono essere attuate da parte della GEPI unitamente ad altri soggetti ed anche senza la partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

Viene anche disposta la facoltà della GEPI di concordare con pubbliche amministrazioni progetti operativi che consentano l'impiego anche temporaneo, per lavori socialmente utili, di lavoratori in C.I.G.

Inoltre è prevista la perdita del diritto alla CIGS in caso di rifiuto del lavoratore all'avviamento al lavoro o alla partecipazione e frequenza regolare dei corsi di formazione.

L'articolo 4 prevede la liquidazione anticipata della residua indennità CIGS per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o si associano in cooperative di produzione e lavoro. In tal modo viene incentivata la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, cui è connessa tale anticipata liquidazione, e nel contempo vengono incoraggiate nuove attività produttive mediante valide iniziative alternative.

L'articolo 5 stabilisce che le norme di attuazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 siano dettate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge.

L'articolo 6 prevede le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri previsti dall'articolo 1.

Relativamente all'articolo 7, si rileva che il decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, all'articolo 5, prevedeva, ai fini della razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, incentivazioni per le dismissioni di impianti, secondo un modello già collaudato nel settore dei prodotti CECA. Il Senato, nell'esaminare il testo del citato articolo 5, ha ritenuto opportuno affrontare separata-

mente i problemi di tale ristrutturazione, il che ha comportato l'impegno del Governo a presentare con specifico disegno di legge (A.S. n. 1731) le disposizioni soppresse, anche nell'intento di affrontare i problemi di razionalizzazione di un settore che da molti anni evidenzia una situazione di sovracapacità produttiva. Mentre era in corso l'esame parlamentare di tale disegno di legge, poi, la Commissione delle Comunità Europee ha chiaramente dimostrato di voler concludere in termini brevissimi il negoziato sull'aiuto specifico a suo tempo autorizzato, volendo conoscere quali siano le imprese che intendano effettivamente ridurre la capacità produttiva nel settore e quindi i risultati dell'intero processo di razionalizzazione.

Le indagini relative al settore indicano, per vero, una capacità produttiva annua dei getti di ghisa pari a circa 1.800.000 tonnellate e una capacità dei getti di acciaio pari a 100.000 tonnellate. Nel periodo 1981/1984, la produzione annua dei getti di ghisa si è attestata intorno a 1.100.000 tonnellate, mentre quella dei getti di acciaio non è andata oltre le 70.000 tonnellate. Il potenziale inutilizzato è stimabile, sempre su una base annua, nell'ordine di 300.000 tonnellate per i getti di ghisa e di 25.000 tonnellate per i getti di acciaio.

Peraltro, non essendosi ancora concluso l'iter di approvazione del disegno di legge di cui sopra, non è stato possibile attuare i provvedimenti necessari per adeguarsi tempestivamente alle esigenze della trattativa comunitaria. Pertanto, il Governo, considerata la necessità di affrontare rapidamente lo stato di crisi del settore che, se non risolto, rischia di ulteriormente acuirsi, e ravvisata altresì l'urgenza dell'intervento alla luce delle richieste della Commissione, ha ritenuto di dover inserire nel decreto-legge — di cui si chiede la conversione in legge — disposizioni che riprendono il testo del citato decreto-legge con alcuni aggiustamenti.

Pertanto, con l'articolo 2 sono stabilite le procedure per l'erogazione degli incentivi allo smantellamento, che tengono

conto delle esperienze acquisite nell'applicazione della legge n. 193 del 1984; è stato, altresì, previsto che il contributo per la rottamazione degli impianti possa essere elevato fino a lire 250.000 in ragione della presentazione di programmi di investimento aventi finalità di recupero dell'occupazione; infine, tenuto conto di esperienze utilmente acquisite nell'ambito di altri settori merceologici, sono stati previsti controlli sugli investimenti nel settore delle fonderie e dei tubi saldati, giacché in presenza di incentivi alle dismissioni (quali quelli previsti dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, per i tubi saldati) non può essere consentita una crescita incontrollata di capacità produttiva.

La copertura finanziaria è stata portata a lire 40 miliardi, per far fronte alle prevedibili necessità della razionalizzazione ed in aderenza a quanto stabilito nella trattativa con la Commissione CEE. Detta copertura viene assicurata, come già stabilito nel disegno di legge n. 1731, mediante utilizzazione di una corrispondente somma da prelevare sul fondo per la ristrutturazione industriale di cui alla legge n. 675, del 1977.

L'articolo 8 concerne la previsione di una diversa parziale utilizzazione del contributo disposto dall'articolo 4-bis della legge 2 aprile 1986, n. 88, che, nella sua formulazione letterale, consentiva la liquidazione del contributo stesso solo a fronte di titoli di spesa riguardanti l'acquisto di « aree industriali ».

Poiché, viceversa, il contributo, che resta fermo nel suo ammontare, deve essere destinato all'acquisto non della sola area, ma anche di altre componenti del complesso industriale di proprietà di imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti, s'impone la necessità e l'urgenza di una norma, sostanzialmente interpretativa, affinché il contributo stesso possa essere utilizzato, come è detto, anche per l'acquisto di altri beni oltre che dell'area industriale.

In ordine all'articolo 9 si osserva che in sede di discussione presso la Camera dei deputati della legge finanziaria per il

1987, è stato deliberato l'accantonamento di lire 90 miliardi per la prosecuzione dell'intervento statale per il finanziamento dei lavori socialmente utili da realizzare nella provincia e nel comune di Napoli, avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618.

Tale ulteriore intervento è stato ritenuto necessario per consentire, anche nel 1987, l'avvio al lavoro di quella particolare fascia di disoccupati che, altrimenti, resterebbe priva di qualsiasi forma di sostentamento, creando, di conseguenza, nella città di Napoli, una situazione particolarmente grave sotto il profilo sociale e dello stesso ordine pubblico.

Per altro, in relazione alle note vicende giudiziarie che hanno recentemente interessato proprio la gestione di tali iniziative, la Camera dei deputati ha ritenuto di subordinare l'ulteriore finanziamento all'emanazione di un provvedimento legislativo che regolamentasse la spesa e prevedesse le misure idonee ad assicurare la più assoluta trasparenza, garantendo, nel contempo, il perseguimento delle finalità del finanziamento stesso.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge nel quale, tra l'altro, sono previste forme di controllo penetranti che, unitamente a quelle già contenute nelle convenzioni che gli Enti locali interessati andranno a stipulare con le cooperative affidatarie dei lavori, possono consentire il perseguimento dei predetti obiettivi. In particolare:

l'articolo 9, oltre ad autorizzare l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per il 1987, dispone il commissariamento, con provvedimento congiunto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno, delle cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili disposti nella provincia e nel comune di Napoli, in quanto la qualificazione professionale dei soci che le compongono non garantirebbe una regolare e corretta amministrazione.

Data l'urgenza ed i particolari motivi che impongono tale provvedimento, è

stata prevista una deroga alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 2543 del codice civile e nell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Per gli stessi motivi è stata anche prevista, in deroga all'articolo 2400 del codice civile, che la nomina dei sindaci (da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno, della Prefettura e del comune), avvenga anch'essa con provvedimento congiunto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno;

l'articolo 10 prevede la nomina di un Commissario coordinatore, al quale viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, con il compito di seguire l'attività dei commissari governativi, di fornire loro ogni possibile contributo anche di assistenza tecnico-giuridica e di relazione trimestralmente ai Ministri competenti ed al Prefetto sull'andamento delle gestioni, sulla base delle relazioni mensili - viste dai sindaci - che gli forniscono i commissari governativi e delle informazioni pervenutegli dagli enti locali interessati. La norma prevede inoltre, allo scopo di ridurre le spese e di perseguire una univocità di indirizzo della procedura amministrativo-contabile, che i commissari si avvalgano di un unico centro di servizi istituito dal commissario coordinatore.

L'articolo 10 disciplina altresì le modalità per la determinazione del compenso ai commissari governativi, ai sindaci ed al commissario coordinatore. Indica la fonte del finanziamento e dispone in merito alle spese generali sostenute dal commissario coordinatore e dalle cooperative. Allo scopo di ridurre le spese e per dare trasparenza alle stesse, la norma prevede che alle cooperative vengano rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate;

l'articolo 11 stabilisce che l'attuazione dei programmi può essere affidata

soltanto alle cooperative che al 31 luglio 1986 abbiano già stipulato analoghe convenzioni con la provincia e con il comune di Napoli e che possono essere avviati al lavoro soltanto i soci iscritti, a quella data, sui libri paga e matricola di dette società.

Ciò per evitare che entrino a far parte delle cooperative nuovi soggetti, vanificando quindi l'obiettivo di ridurre per quanto possibile nel tempo il numero dei beneficiari.

Al fine di contenere al massimo l'assenteismo la norma prevede inoltre che il socio che si assenta dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, sia escluso dalla cooperativa e non possa far parte di altra cooperativa interessata agli stessi programmi di lavoro.

Vengono esclusi da tale penalizzazione coloro che dimostrano, attraverso apposito certificato medico rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, che l'assenza è stata determinata da malattia.

Il penultimo e l'ultimo comma indicano i controlli da effettuare a cura dell'Ispettorato del lavoro, del comune e della provincia;

in merito all'articolo 12, si fa presente che la Regione siciliana con propria legge si è fatta carico di riservare, in favore delle maestranze già impiegate dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA in servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo e dalle stesse successivamente licenziate, un particolare regime di prelazione nell'avviamento al lavoro, sempre nello specifico ambito delle iniziative di pubblica utilità di cui si è detto.

In particolare la regione a tanto è pervenuta con la legge 15 novembre 1985, n. 42, istituendo una lista speciale dei predetti lavoratori e riconoscendo ad essi diritto di precedenza nelle assunzioni presso le imprese acquisitrici dei servizi

riguardanti le manutenzioni del comune di Palermo.

D'altro canto v'è da aggiungere che, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale di quella città, il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, aveva previsto per l'anno 1986 uno stanziamento di 25 miliardi di lire quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune di Palermo di lavori in economia e che detto intervento è stato reiterato per l'anno 1987 nella misura di 50 miliardi di lire con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 17).

Orbene, dalla coordinazione delle ricordate disposizioni emerge come l'intendimento della regione di favorire il collocamento al lavoro degli ex dipendenti dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA nello specifico settore dei servizi di pubblica utilità, tramite prelazione nelle assunzioni presso le imprese assuntrici dei servizi medesimi, sia stato in effetti frustrato dal procedimento previsto nel decreto-legge che contempla la diretta assunzione dei servizi ad opera del comune.

L'articolo 12 pone quindi rimedio alla rappresentata discrasia, in quanto riconosce in favore degli ex dipendenti di cui trattasi il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del comune di Palermo per le iniziative di pubblica utilità di cui al ricordato decreto-legge n. 24 del 1986;

l'articolo 13 fissa al 1° gennaio 1987 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni degli articoli da 1 a 6, onde evitare soluzioni di continuità con l'assetto previsto dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, non convertito in legge per decorrenza del termine, cui ha indubbiamente concorso anche l'obiettivo complessità tecnica della normativa.

Si chiede pertanto la conversione in legge dell'accluso decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1987 ().*

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

(*) Vedi anche il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

ARTICOLO 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1 all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

ARTICOLO 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ARTICOLO 7.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1987, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio, mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda ed in produzione fino al 31 dicembre 1986, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo può essere elevato fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa qualora l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale.

2. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 luglio 1987 e saranno istruite, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro il 30 giugno 1987, saranno individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

4. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, prorogato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e a tutto il settore dei tubi saldati.

5. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

ARTICOLO 9.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Le gestioni commissariali eventualmente instaurate nei confronti delle medesime cooperative alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermate.

4. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

5. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

6. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente decreto l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

ARTICOLO 10.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore cura, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonee strutture esterne, la costituzione di un centro unico di servizi amministrativo-contabili, del quale sono tenute ad avvalersi le singole cooperative. Salvo improrogabili esigenze rilevate dal commissario governativo su conforme parere del collegio sindacale, è fatto divieto alle cooperative di utilizzare i soci in servizi diversi da quelli ad esse affidati dagli enti di cui all'articolo 9, comma 1, di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano predisposti dal commissario coordinatore.

4. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni, sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmesse dai commissari ai sensi del comma 5 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

5. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

6. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

7. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

9. I compensi di cui ai commi 7 e 8 nonché le spese di gestione delle cooperative gravano sul finanziamento di cui all'articolo 9.

10. Il pagamento delle spese di cui al comma 9 avviene su presentazione di regolari fatture o altra idonea documentazione.

ARTICOLO 11.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che a seguito di controllo risultano assenti dal lavoro senza giustificato motivo, sono esclusi dalle cooperative. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni, anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo 5 giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'Ispettorato provinciale del lavoro, competente per territorio, effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3 ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini della assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere con

contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

ARTICOLO 13.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

ARTICOLO 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — DE MICHELIS —
ROGNONI — SCÀLFARO — ROMITA —
GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.